

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE E
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA**

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Ateneo, sita in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. 63, del 10 ottobre 2024

E

L'Ordine degli Avvocati di Aosta, nella persona del Presidente Avv.ta Maria Paola Roullet, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Ordine in Aosta, sita in Via Ollietti n. 1, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 12, del 20.06.2024

qui di seguito chiamati anche Università e Ordine degli avvocati, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- L'articolo 29, comma 1, lettere d), i) e p) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") affida ai Consigli dell'ordine, quali organi degli Ordini circondariali, compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;
- A norma dell'articolo 9 del Regolamento del CNF 16 luglio 2014, n. 6 ("Regolamento per la formazione continua"), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti;
- L'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- L'Università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Art. 2 – Finalità

Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse relative alla formazione e alla promozione culturale.

Art. 3 – Oggetto

Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti:

- lo scambio di informazioni e dati su materie di reciproco interesse;
- l'organizzazione congiunta di attività di formazione, di approfondimento scientifico e di promozione culturale (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione, ecc.) su tematiche di interesse comune.

Art. 4 – Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

Art. 5 – Responsabili scientifici

La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

Art. 6 - Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti.

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta è contattabile al seguente indirizzo pec: ord.aosta@cert.legalmail.it.

Articolo 8 - Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Aosta, il (vedere segnatura di protocollo)

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
Avv.ta Maria Paola Roullet
(firmato digitalmente)

LA RETTRICE DELL'UNIVERSITÀ
Prof.ssa Manuela Ceretta
(firmato digitalmente)